



COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO PER L'USO
DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLA FASCIA
TRICOLORE E DELLE BANDIERE
E PATROCINIO**

SOMMARIO

CAPO I – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Finalità

CAPO II - LO STEMMA

Articolo 2 - Descrizione dello stemma

Articolo 3 - Uso Civico dello Stemma

Articolo 4 - Riproduzione dello stemma

CAPO III - IL GONFALONE

Articolo 5 - Descrizione del Gonfalone

Articolo 6 - Custodia del Gonfalone

Articolo 7 - Uso del Gonfalone

Articolo 8 - Altre occasioni in cui può essere utilizzato il Gonfalone

Articolo 9 - Circostanze particolari per la partecipazione del Gonfalone

Articolo 10 - Collocazione del Gonfalone

CAPO IV - LA FASCIA TRICOLORE

Articolo 11 - La fascia tricolore

Articolo 12 - Uso della fascia tricolore

Articolo 13 - Partecipazione del Sindaco a cerimonie o ricorrenze

CAPO V - LE BANDIERE

Articolo 14 - Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

Articolo 15 - Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali

Articolo 16 - Modalità di esposizione delle bandiere

CAPO VI - PATROCINIO

Articolo 17 - Finalità

Articolo 18 - Presentazione delle domande

Articolo 19 - Concessione del patrocinio

Articolo 20 - Responsabilità

Articolo 21 - Modalità e tempi di presentazione delle domande

Articolo 22 - Autorizzazioni

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Norma finale, entrata in vigore e pubblicazione

CAPO I

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere ai sensi dello Statuto Comunale, della legge 5 febbraio 1998 n. 22 "Uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione Europea", del Regolamento del Governo sull'"Uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici" approvato con D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121.

CAPO II

LO STEMMMA

Articolo 2 – Descrizione dello Stemma

1. Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma regolarmente approvato con Regio Decreto del 20 gennaio 1938, recante la seguente blasonatura: *'Partito: il primo d'argento alla mezza torre aperta di nero sinistrata da un bastione aperto dello stesso, il tutto al naturale; il secondo di rosso impugnante un mazzo di spighe al naturale; circondato da dure rami di quercia e d'alloro annodati da un nastro dai colori nazionali'*.

Articolo 3 – Uso Civico dello Stemma

1. Lo stemma identifica il Comune di Gadesco Pieve Delmona e deve essere sempre accompagnato con la dicitura a lettere maiuscole: "COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA", nella parte sottostante lo stemma e con la dicitura, a lettere minuscole con l'iniziale maiuscola "Provincia di Cremona", nella parte sottostante la dicitura del Comune.

2. La dicitura "COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA" (corrisponde a quella di "Comune di Gadesco Pieve Delmona") identifica sia il territorio comunale, che l'Amministrazione comunale nel suo complesso, nonché il Comune e gli organi amministrativi dell'Ente, secondo i principi fissati dalle leggi e dallo Statuto comunale.

Articolo 4 – Riproduzione dello Stemma

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto:

- sulla carta e sugli atti d'ufficio del Comune di Gadesco Pieve Delmona (poi "Comune");
- sui timbri ad uso degli uffici del Comune;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali;
- sugli automezzi comunali;
- sul vestiario;
- sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
- sul sito internet del Comune;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intenda riprodurre il suo stemma;

2. La riproduzione e l'utilizzo dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, devono essere preventivamente autorizzati con decreto del Sindaco e limitati alle iniziative ed alle manifestazioni in cui vi è la partecipazione o il patrocinio del Comune stesso. La richiesta di riproduzione e di utilizzo deve essere inoltrata per iscritto e adeguatamente motivata.

3. La riproduzione e l'utilizzo dello stemma devono essere conformi con quanto disposto nel Capo VI del presente regolamento.

4. La riproduzione e l'utilizzo dello stemma devono essere conformi con quanto disposto nel Capo VI del Regolamento dell'Unione.

CAPO III IL GONFALONE

Articolo 5 – Descrizione del Gonfalone

Il Gonfalone del Comune è quello regolarmente approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 2008, così descritto: *'drappo di bianco con la bordatura di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma comunale con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento'.*

Articolo 6 – Custodia del Gonfalone

Il Gonfalone è custodito nell'Ufficio del Sindaco, ove si trova esposto.

Articolo 7 – Uso del Gonfalone

1. Il Gonfalone sarà presente a tutte le manifestazioni e ricorrenze civili e religiose promosse, per competenza dal Comune, nonché nelle cerimonie in cui vi siano deposizioni di corone a monumenti cittadini.

2. Non è necessaria alcuna specifica disposizione perché l'Amministrazione Comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:

- Giornata della Memoria (27 gennaio);
- Giorno del ricordo (10 febbraio);
- Anniversario della Liberazione (25 aprile);
- Festa del lavoro (1 maggio);
- Festa del S. Patrono (13 novembre);
- Festa della Repubblica (2 giugno);
- Festa dell'Unità Nazionale (4 novembre);
- Lutto cittadino, regionale o nazionale;
- Cerimonie di gemellaggio;
- Cerimonie organizzate direttamente dal Comune;
- Cerimonie ufficiali, civili e religiose, di altri enti e Cerimonie organizzate da corpi Militari o forze di Polizia a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare.

3. Il gonfalone sarà portato dal personale ausiliario designato dal responsabile del settore competente o personale della polizia locale in alta uniforme.

Articolo 8 - Altre occasioni in cui può essere utilizzato il Gonfalone

1. A discrezione del Sindaco, il Gonfalone potrà partecipare a tutte quelle cerimonie civili o religiose di carattere straordinario ed imprevisto o che vengano considerate di particolare importanza ed interesse per il Comune.

2. In particolare il Sindaco può disporre l'invio del Gonfalone in occasione di manifestazioni o iniziative di interesse per la comunità locale, organizzata da soggetti pubblici e/o privati e che perseguano obiettivi di elevazione sociale, culturale e civile della comunità.

3. Il Sindaco può altresì disporre l'invio del Gonfalone in occasione di manifestazioni organizzate da soggetti pubblici e/o privati e che si svolgono al di fuori del territorio comunale, previo accertamento che la manifestazione stessa abbia carattere rappresentativo della comunità interessata.

Articolo 9 - Circostanze particolari per la partecipazione del Gonfalone

1. Il Gonfalone partecipa, listato a lutto, alle esequie di Assessori e/o Consiglieri Comunali deceduti durante il loro mandato.

2. Parteciperà inoltre alle esequie degli ex Sindaci.

Articolo 10 - Collocazione del Gonfalone

1. Nelle cerimonie civili e patriottiche il Gonfalone deve essere collocato in testa al corteo. Se alla cerimonia presenziano i Gonfaloni della Regione o della Provincia, questi devono avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune.

2. Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza (alla sinistra dell'osservatore).

Se alla cerimonia è presente la bandiera nazionale, il posto d'onore è riservato a questa; in questa ipotesi il gonfalone sarà collocato alla destra della bandiera nazionale.

3. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose all'interno o all'aperto, il Gonfalone civico deve stare alla destra del celebrante.

Nelle processioni religiose, il Gonfalone seguirà immediatamente le autorità religiose.

Nei cortei funebri il Gonfalone seguirà il feretro.

CAPO IV LA FASCIA TRICOLORE

Articolo 11 - La fascia tricolore

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla dalla spalla destra.

2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare nelle pubbliche cerimonie, con l'uso di tale distintivo, da un Assessore o da un Consigliere Comunale.

Articolo 12 - Uso della fascia tricolore

1. Gli atti e le cerimonie che impongono l'uso della fascia tricolore sono regolamentati da apposite disposizioni di legge.

2. Il Sindaco (o suo delegato) parteciperà a tutte le inaugurazioni di opere pubbliche realizzate dall'Amministrazione comunale, per il "taglio del nastro", con la fascia tricolore;

3. E' prevista la partecipazione del Sindaco (o suo delegato) con fascia tricolore alle occasioni che prevedono la presenza del Gonfalone.

Articolo 13 - Partecipazione del Sindaco a cerimonie o ricorrenze

A tutte le cerimonie, ricorrenze o anniversari, di carattere civile o religioso promosse da vari Enti, Associazioni, Associazioni d'Arma ecc., che commemorino persone o avvenimenti di particolare importanza per la Comunità, il Sindaco (o suo delegato) potrà presenziare con fascia tricolore in rappresentanza del Comune.

CAPO V

LE BANDIERE

Articolo 14 - Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

1. All'esterno del Palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, quella europea, quella regionale e quella comunale.
2. In aggiunta alla bandiera nazionale e a quella europea viene esposta all'esterno del Palazzo municipale nella giornata del 24 ottobre la bandiera delle Nazioni Unite.
3. Il Sindaco può disporre l'esposizione di bandiere dei Paesi stranieri, all'esterno e all'interno delle sedi pubbliche, solo in occasione di convegni, incontri e manifestazioni internazionali o di visite ufficiali di personalità straniere.
4. Con provvedimento motivato può essere autorizzata l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.
5. Per l'esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici e in occasione delle consultazioni elettorali, si fa espresso richiamo al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

Articolo 15 - Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali

1. All'interno del Palazzo Municipale la bandiera nazionale, quella regionale e quella europea sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare, con le modalità indicate dall'art. 7 D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.
2. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea e il gonfalone comunale sono esposte nelle sale a ciò destinate.
3. Può essere disposta, con deliberazione della giunta, l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Articolo 16 - Modalità di esposizione delle bandiere

1. Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
2. Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.
3. Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa il posto d'onore a destra (posizione di sinistra rispetto all'osservatore).
4. Quando le bandiere sono tre, quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
5. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore una striscia di tessuto nero.
6. Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere, si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti, o alle disposizioni impartite in singole occasioni dalla Prefettura.

CAPO VI PATROCINIO

ART. 17 - Finalità

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "con il patrocinio del Comune di Persico Dosimo" e con l'apposizione dello stemma di cui al capo II del presente Regolamento.

3. Il patrocinio è concesso per iniziative e manifestazioni che si svolgono nell'ambito del territorio comunale e/o dell'unione e, in via eccezionale, al di fuori del territorio comunale, purché presentino un contenuto strettamente legato al Comune.

Articolo 18 - Presentazione delle domande

1. Le richieste di patrocinio devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

2. Le domande di patrocinio sono trasmesse di norma almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa.

3. Il Sindaco provvede al rilascio/diniego del patrocinio con proprio decreto.

4. Quando al patrocinio si accompagnano richieste di contributo e/o di supporto organizzativo e/o di collaborazione, provvede la giunta comunale con deliberazione.

5. L'esito della domanda è comunicato al richiedente tempestivamente dopo l'adozione del provvedimento.

Articolo 19 - Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio può essere concesso a:

- a. Soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;
- b. Soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Confessioni Religiose ed altri Organismi, ovvero privati cittadini, imprenditori individuali ed Enti commerciali.

2. Il patrocinio di cui all'art. 17 può essere concesso dal Comune per le seguenti attività:

- a) attività inerenti allo sviluppo turistico ed economico;
- b) attività rivolte alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio, anche legate alle sue tradizioni locali;
- c) attività culturali, artistiche, di tutela dei beni storici e artistici;
- d) attività agricole, industriali, artigianali, commerciali;
- e) attività scolastiche, formative, di ricerca scientifica e giovanili;
- f) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- g) attività connesse a celebrazioni istituzionali, civili, della memoria e religiose;
- h) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere sociale e socioassistenziale;
- i) attività di protezione civile;
- j) attività di tutela e promozione dei diritti umani ed iniziative umanitarie;
- k) ogni altro settore di attività e/o iniziative ritenuto di pubblico interesse e che risponda agli indirizzi, finalità ed obiettivi dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti.

3. Non è ammessa la concessione del patrocinio per iniziative:

- a. promosse da partiti;

- b. promosse da qualunque organismo con finalità di propaganda elettorale o sindacale;
- c. aventi scopo di lucro, salvo che le stesse rivestano particolare rilevanza per la comunità locale o contribuiscano a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune;
- d. palesemente in contrasto con le finalità istituzionali dell'ente comunale.

4. Il patrocinio non dà diritto a contributi finanziari o ad interventi di supporto organizzativo o logistico.

5. L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

6. Il patrocinio può essere concesso in riferimento a singole iniziative e non genericamente per tutte o per più iniziative promosse dallo stesso soggetto.

Articolo 20 - Responsabilità

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Articolo 21 - Modalità e tempi di presentazione delle domande

1. La richiesta per la concessione di un patrocinio deve essere presentata di norma almeno 20 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa. L'Amministrazione mette a disposizione sul proprio sito internet le modalità di concessione del patrocinio, il modello di domanda di patrocinio.

2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente, deve contenere:

- a) le generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del legale rappresentante e/o del soggetto richiedente;
- b) copia del documento di identità del sottoscrittore.
- c) la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe in evidenza natura, contenuti, finalità, tempi, luoghi e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- d) i destinatari dell'iniziativa;
- e) la dichiarazione se trattasi di iniziativa con finalità lucrativa o non lucrativa;
- f) i prezzi per l'accesso alla manifestazione da parte degli spettatori o la dichiarazione che trattasi di manifestazione ad accesso gratuito;
- g) l'indicazione dei principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa, con l'impegno al rispetto delle prescrizioni contenute nelle caratteristiche grafiche dello Stemma comunale;
- h) l'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici e privati cui è stato chiesto o si intende chiedere il patrocinio o la sponsorizzazione dell'iniziativa;
- i) la dichiarazione comprovante di essere in regola con tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge;
- j) l'indicazione dettagliata degli estremi identificativi dell'organizzazione specializzata a cui eventualmente sia stata affidata la gestione dell'iniziativa;
- k) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell'iniziativa ai fini della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione della domanda;
- l) lo statuto e/o l'atto costitutivo dell'associazione richiedente o, nel caso di società, il certificato della camera di commercio; nel caso in cui tale documentazione sia già in possesso del Comune, dichiarazione che l'Ente è già in possesso della documentazione e che non è intervenuta alcuna variazione;
- m) in presenza di iniziative con scopo di lucro, informazioni comprovanti una o più delle condizioni indicate al precedente art. 19, c. 2.

3. La valutazione della richiesta verrà effettuata solo in presenza della documentazione completa.

4. Qualora la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta la struttura competente procederà ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

5. Il procedimento deve concludersi entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

6. La concessione del patrocinio non implica l'assunzione di costi a carico del bilancio comunale e non crea il presupposto per la concessione di contributi; la giunta potrà valutare, di volta in volta, se apportare il proprio contributo organizzativo e/o economico.

Articolo 22 - Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione dell'evento. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi, previsti dalla normativa vigente alla data dell'organizzazione dell'evento.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Norma finale, entrata in vigore e pubblicazione

1. Per quanto non ricompreso nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1998 n.22 e del D.P.R. 7 aprile 2000 n.121.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

3. Il regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.